



Repubblica italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;



visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 6 giugno 2019, n. 7;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2017*";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2019, n. 5/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR;

vista l'ordinanza del 17 settembre 2019, n. 36/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) era stato deferito alla Camera di consiglio odierna, con ordinanza presidenziale del 17 settembre 2019, perché, nonostante fossero ampiamente trascorsi i termini prescritti e nonostante fosse stato specificamente sollecitato da questa Sezione, non aveva ancora ottemperato all'obbligo di trasmettere, tramite l'applicativo informatico, il questionario di cui all'art. 1, commi 166 ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "*legge finanziaria per il 2006*" in relazione al consuntivo 2017.

Considerata la doverosità dell'invio e preso atto della persistenza dell'inadempimento, il magistrato istruttore aveva ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame della Sezione.

Il questionario è stato successivamente trasmesso dal Comune tramite l'applicativo informatico ed acquisito al protocollo del sistema ConTe in data 26 settembre 2019 (n. 3597).



PREMESSO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e

parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

Da ultimo, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, è previsto infatti l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti pure irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Ciò detto, questa stessa Sezione, accertato il ritardo nella trasmissione da parte dell'ente, decide di procedere comunque all'acquisizione della Relazione che sarà oggetto di successivo esame.



P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

il tardivo invio della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017 del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) con riserva di successivo esame della stessa ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate.

RILEVA

il mancato invio dei previsti allegati ed invita conseguentemente l'ente a trasmettere, mediante il sistema ConTe gli stessi.

DICHIARA

che a seguito dell'invio, in data 19 settembre 2019, del questionario relativo al consuntivo 2017 compilato - il non luogo a deliberare, in riferimento al Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), in merito alla contestata violazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", impregiudicata ogni valutazione di questa Sezione sull'atto così inviato.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Consiglio comunale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), per le determinazioni di competenza;

che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale con le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

INVITA

l'Amministrazione comunale a vigilare in futuro sul rispetto dei termini per l'invio dei questionari previsti dal sistema normativo di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019.


L'Estensore

Giovanni GUIDA



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il **7 OTT. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

